

## Vorwort der Herausgeber

Der vorliegende Band setzt die Reihe der Materialien zum Projekt *PAROS* (*Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse, 509 v. Chr. – 284 n. Chr.*) fort. Er versammelt die Beiträge zweier internationaler Tagungen, die im Frühjahr 2017 zum Thema *Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit* in Münster stattgefunden haben. Die erste dieser Tagungen war den Werken der römischen Juristen vom augusteischen Zeitalter bis in das der Antoninen gewidmet (19.–20. Mai 2017); die zweite galt den Werken der Juristen aus der Zeit der Severer (23.–24. Juni 2017).

In der Sache geht es den hier wiedergegebenen Untersuchungen darum, den Umgang jeweils einzelner klassischer Juristen oder Gruppen von ihnen mit Senatsbeschlüssen zu beleuchten, zu ermitteln, wie und weshalb Juristen des klassischen Zeitalters Senatsbeschlüsse erörtern und auslegen und welche Bedeutung solchen Beschlüssen für die Rechtsfindung in ihren Werken zukommt. Die Ergebnisse beider Tagungen in einem Band zusammenzuführen, lag ebenso auf der Hand wie die chronologische Gliederung der Beiträge.

Das Erscheinen des Bandes hat sich – nicht zuletzt wegen der bekannten Ereignisse des letzten Jahres – über Gebühr verzögert. Umso mehr Grund besteht, den großen Dank an die Kolleginnen und Kollegen zu erneuern, die unser Vorhaben mit ihren Vorträgen während der Tagungen wie auch nunmehr mit ihrer Mitwirkung an diesem Band unterstützt haben. Besonderer Dank gebührt zudem auch allen anderen Kolleginnen und Kollegen, die sich während der Tagung in Münster in die Arbeiten eingebracht haben, allen voran denjenigen, die die einzelnen Sitzungen koordiniert haben: Luigi Capogrossi Colognesi, Peter Gröschler und Detlef Liebs ebenso wie Jean-François Gerkens, Martin Schermaier und Mario Varvaro.

Der Band gibt uns zugleich Anlass, in großer Dankbarkeit in Erinnerung zu rufen, wie wertvolle Unterstützung alle unsere Tagungen und das Projekt *PAROS*

insgesamt durch einen der großen Gelehrten erfahren haben, der die Romanistik der letzten Jahrzehnte geprägt hat. Dem Gedenken an Rolf Knütel sind diese Seiten deshalb gewidmet.

Münster, *Aschermittwoch*, 17. Februar 2021

## Rappresentazione e uso dei senatoconsulti nella letteratura giurisprudenziale. Un'introduzione

Le pagine che seguono non sono una palinogenesi delle deliberazioni senatorie di maggiore interesse per i giuristi romani lungo tutta l'età classica; ne sono piuttosto una premessa necessaria, per metodo e contenuti. Ambiscono infatti a fornire agli studiosi una riflessione compiuta sulle *Auslegungsmethoden* dei *prudentes* romani in relazione ai *senatus consulta*. I seminari dai quali esse originano si proponevano infatti di rivolgere all'impatto dei deliberati senatori sulla letteratura giurisprudenziale il medesimo sguardo attento già dedicato, in precedenti iniziative di studio, agli altri ambiti dello spazio letterario di Roma antica fra repubblica e tardo principato<sup>1</sup>.

A tale riguardo agli autori dei contributi fu richiesto, sin dai tempi degli incontri seminariati svoltisi a Münster nel 2017, di esaminare e valutare nell'insieme l'approccio dei principali giuristi romani ai deliberati senatorii e all'influsso di questi sui processi di riflessione giurisprudenziale. In altre parole, scopo primario di ciascuna relazione – e adesso di ciascun contributo – era (ed è) quello di analizzare la rappresentazione (*Darstellung*) e l'uso (*Gebrauch*) dei senatoconsulti nella costruzione delle argomentazioni giuridiche da parte di ciascun giurista, e ciò anche in considerazione del fatto che soprattutto attraverso il lavoro interpretativo dei giuristi le norme introdotte dai senatoconsulti erano sovente estese a nuove fattispecie.

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce ai due seminari svoltisi a Münster, sempre nell'ambito del progetto PAROS, fra il 2015 e il 2016 e i cui atti sono apparsi in questa stessa collana: A. Balbo, P. Buongiorno, E. Malaspina (a cura di), *Rappresentazione e uso dei senatus consulta nelle fonti letterarie della repubblica e del primo principato* [Acta Senatus B.3], Stuttgart 2018, e P. Buongiorno, G. Traina (a cura di), *Rappresentazione e uso dei senatus consulta nelle fonti letterarie del principato* [Acta Senatus B.6], Stuttgart 2019.

Lavorando sulle fonti della giurisprudenza, in sede di censimento dei *fragmenta* e dei *testimonia* dei *senatus consulta* si è infatti presto persuasi che – al di là di talune incertezze in relazione al rapporto fra leggi e senatoconsulti registrate da Gaio (*inst.* 1.4) con riferimento a un passato di non piana definizione<sup>2</sup> – i giuristi considerassero le deliberazioni senatorie al pari delle altre fonti di diritto. Gli esempi possibili sono tanti: si pensi ai molti frammenti che provano come nell'editto del pretore il *senatus consultum* fosse equiparato alla *lex*, al *plebiscitum* e alla costituzione imperiale; o ancora al celebre passaggio pomponiano che qualifica il *senatus consultum* come un *ius* (*l. sing. ench.*, D. 1.2.2.9); o ancora al frammento di Modestino (1 *resp.*, D. 49.1.19) in cui questo giurista attribuisce egual valore normativo a *leges*, *senatus consulta* e *constitutiones principum*. Ma converrà richiamare per esteso l'icastico testo ulpiano (16 *ad ed.*, D. 1.3.9), nel quale recisamente si afferma come *non ambigitur senatum ius facere posse*.

E di conseguenza i giuristi – anche in considerazione delle attitudini filosofiche, storiche e didattiche che potevano caratterizzare la loro produzione<sup>3</sup> – tendevano a servirsi dei senatoconsulti, al pari delle altre fonti del diritto, secondo quattro principali finalità: una prima «documentale», cioè compiendo dei rinvii alle norme introdotte nell'ordinamento da un determinato deliberato senatorio, senza alcuna altra ricostruzione o critica ulteriore; una seconda «storiografica», in cui cioè l'analisi del *senatus consultum* si inseriva all'interno della ricostruzione di una catena di provvedimenti, anche di diversa natura, ma in relazione fra loro in base al contenuto; una terza «argomentativa», in cui cioè il richiamo al *senatus consultum* è adoperato per confermare (o più raramente contraddire) una *regula iuris* predeterminata, oggetto di discussione da parte del giurista; e poi da ultimo una quarta «interpretativa», in cui cioè il giurista, prendendo le mosse da una determinata *regula iuris* astraiabile da un *senatus consultum*, mediante *interpretatio* delimitava l'applicabilità di tale *regula*, oltre a delineare ulteriori e differenti fattispecie alle quali essa si potesse estendere.

Atteso che molto spesso i *senatus consulta* potevano essere adoperati dai giuristi con più finalità, è evidente come quello sopra tratteggiato non possa essere considerato in alcun modo un elenco chiuso e per di più strutturato secondo logiche esclusive. A mero titolo di esempio, pare opportuno richiamare l'attenzione su qualche testimonianza concreta. A una prima osservazione delle fonti si ricava infatti l'impressione che ci siano dei casi nei quali il giurista introduce la *regula iuris*, presentandola in modo astratto, e poi si limita a chiosare che quella norma si ricava

2 Per un inquadramento del problema vd. l'imponente studio di L. Pepe, *I senatus consulta come alternativa alla legge comiziale. Con un'appendice su Gai. Inst. 1.1–8*, in J.-L. Ferrary (a cura di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 627–705, con ampia discussione delle diverse tesi formulate in letteratura.

3 A tale proposito vd. diffusamente D. Mantovani, *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Paris 2018.

da un *senatus consultum*, spesso peraltro nato dall'esigenza dei *patres* di pronunciarsi su casi concreti<sup>4</sup>; si incontrano dunque formule, quasi stereotipe, relegate in coda alle proposizioni e che suonano grosso modo così: *et ita senatus censuit, et senatus censuit, senatus ita censuit*.

Nondimeno capita tuttavia che il giurista possa discostarsi dalla norma, o delimitarla meglio attraverso la propria *interpretatio*<sup>5</sup>. Altre volte, ancora, il giurista preferisce invece mettere in evidenza il senatoconsulto, talora inserendolo in una catena di atti normativi, con la funzione di confermare norme persistenti, di ampliarle o discostarsene; alla fine di una tale catena rinveniamo poi, tendenzialmente, l'opinione del giurista stesso<sup>6</sup>. Opinione che può essere la base per un'estensione della disciplina fissata da un senatoconsulto a nuove fattispecie: è questo, per esempio, il caso di un celebre testo di Emilio Macro<sup>7</sup>, nel quale il giurista, dopo aver sintetizzato la *regula* sottesa al deliberato senatorio, ne descrive una parziale disapplicazione (introdotta da *si quid tamen invito accidit ...* e delimitata da *hactenus ...*), che sembra essere frutto della sua attività interpretativa.

Ancora un esempio escerpito da Macro: in un lungo frammento in materia di *senatus consultum Turpilianum* (Macer 2 *publ.*, D. 48.16.15) il giurista severiano muove nel *principium* dalle disposizioni e dai *verba* del *senatus consultum* per tracciare poi linee interpretative sempre più ampie, che sostanzialmente ruotano attorno alla questione *an ad eos, qui hodie de iudiciis publicis extra ordinem cognoscunt, senatus consultum pertineat*. Si tratta dunque di un testo che è di interesse ben oltre la ricostruzione palinogenetica del *senatus consultum Turpilianum*, in quanto si inserisce nel novero delle testimonianze utili a ricostruire la relazione dei giuristi rispetto allo *Zeitgeist* del loro tempo: nel caso di specie, infatti, la *quaestio* sulla estensibilità delle norme contenute nel *Turpilianum* s'incrocia con la ricostruzione

4 Nell'ambito, per esempio, della giurisdizione cognitoria d'appello in materia civile, come messo in evidenza da F. Arcaria, *Senatus censuit. Attività giudiziaria e attività normativa del senato in età imperiale*, Milano 1992.

5 Un utile esempio si rintraccia, fra gli altri, in Ulp. 55 *ad ed.*, D. 40.12.8.1: *Si plures sibi dominium servi vindicant dicentes esse communem, ad eundem iudicem mittendi erunt: et ita senatus censuit. Ceterum si unusquisque suum esse in solidum, non in partem dicat, cessat senatus consultum: neque enim timor est, ne varie iudicetur, cum unusquisque solidum dominium sibi vindicet*.

6 Si veda per esempio il lungo frammento di Ulp. 14 *ad ed.*, D. 5.3.7.

7 Macer 1 *de off. praesid.*, D. 1.18.16: *Senatus consulto cavetur, ut de his, quae provincias regentes, comites aut libertini eorum, antequam in provinciam venerint, contraxerunt, parcissime ius dicatur, ita ut actiones, quae ob eam causam institutae non essent, posteaquam quis eorum ea provincia excesserit, restituerentur. Si quid tamen invito accidit, veluti si iniuriam aut furtum passus est, hactenus ei ius dicendum est, ut litem contestetur resque ablata exhibeatur et deponatur aut sisti exhiberive satisdato promittatur*.

dell'attitudine di Macro in ordine al bilanciamento dei poteri pubblici<sup>8</sup>, sottesi a loro volta alle diverse fattispecie di *publica iudicia*.

Nelle pagine che seguono, insomma, si è cercato di verificare, mettendola alla prova sistematica delle fonti, l'incidenza dei deliberati senatori nella produzione e nella riflessione dei singoli giuristi, in un arco cronologico che muove dall'età augustea sino all'epilogo della dinastia severiana. Mentre dunque Paola Lambrini ha analizzato i giuristi da Augusto sino all'avvento dell'età antonina, Carla Masi Doria ha rivolto la sua attenzione ai giuristi adrianei, Giuliano e Adriano. Emanuele Stolfi ha invece affrontato il tema nella prospettiva pomponiana (rimarcando la centralità di un'opera come i *libri V senatus consultorum*, giuntici purtroppo gravemente mutili), laddove Fabian Klinck e Wolfram Buchwitz hanno concentrato la loro attenzione sulla produzione gaiana, occupandosi rispettivamente delle *Institutiones* e delle altre opere di questo giurista. Dal canto suo, Martin Avenarius si è concentrato sull'anonimo autore del *Liber singularis regularum*, ponendo l'accento sulle peculiarità dei rinvii ai *senatus consulta* in questa opera<sup>9</sup>.

Ulrike Babusiaux ha invece indagato il ruolo dei deliberati senatorii nelle pieghe argomentative del pensiero papiniano, aprendo così la strada alla stagione dei maestri severiani, nei testi dei quali si coglie da un lato il loro crescente impegno nei quadri della burocrazia imperiale e dall'altro, in modo sempre più scoperto, l'oramai inderogabile mutamento strutturale che interessa i senatoconsulti di più recente approvazione, null'altro che passive recezioni delle *orationes principis in senatu habitae*<sup>10</sup>. Al commentario editale di Ulpiano sono dunque riservate le riflessioni di Thomas Rüfner, mentre invece Philipp Scheibelreiter si occupa di una panoramica sulla rimanente, copiosa, produzione del giurista di Tiro; un giurista

8 Quelli imperiali in *primis* e, in opposizione a essi, quelli repubblicani (senato e magistrature): i poteri pubblici repubblicani erano oramai nel III secolo sempre più percepiti come poco più che fossili, imbrigliati nel nuovo sistema di poteri, ma in ogni caso erano e rimanevano inalienabili, come del resto ci mostra nella sua storia del potere imperiale un funzionario coevo di Macro come Erodiano (sia consentito il rinvio a P. Buongiorno, *The Attitude of Herodian Towards the Roman Senate*, in A. Galimberti [ed.], *Herodian's World*, Leiden-Boston 2021 forthcoming). Per il nesso fra pensiero politico dei giuristi e fondamenti del diritto pubblico importante M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982<sup>2</sup>, 1–61, part. 21–38 con riguardo all'età del principato.

9 A questi contributi si aggiunse, in occasione del primo seminario, che si spingeva sino al termine dell'età antonina, anche la relazione di Christian Baldus dal titolo *Senatus consulta bei den 'kleineren' Juristen der antoninischen Zeit*, con una panoramica che andava da Celso a Venuleio Saturnino, da Volusio Meciano a Cervidio Scevola.

10 Materia su cui, nell'attesa di una riconsiderazione del problema (che si rende peraltro oramai necessaria, anche alla luce di alcuni recenti rinvenimenti epigrafici come per esempio AE 2010, 242), resta ancora utile lo studio di D. A. Musca, *Da Traiano a Settimio Severo: «senatusconsultum» o «oratio principis»?», in *Labeo* 31, 1985, 7–46. Sulle carriere dei principali giuristi severiani vd. ora anche il libro di A. Filippini, *Efeso, Ulpiano e il Senato. La contesa per il primato nella provincia Asia nel III sec. d. C.* [Acta Senatus B.5], Stuttgart 2019, part. 25–60.*

che peraltro, avendo costante accesso agli archivi, tende a riprodurre ampi escerpi degli *ipsissima verba* di alcuni fra i senatoconsulti che di volta in volta discute, sovente proponendone commenti lemmatici: si pensi per esempio al senatoconsulto che recepiva l'*oratio* di Settimio Severo (ma pronunciata da Caracalla) in tema di limitazione del divieto di donazione fra coniugi, a cui era dedicata ampia parte di Ulp. 33 *ad Sab.*, poi escerpita per buona parte in D. 24.1. Alle testimonianze di Paolo, anch'esse in bilico fra l'impegno nella cancelleria imperiale e un'autonoma riflessione giurisprudenziale sono invece dedicate le pagine di Sebastian Lohsse. Emmanuelle Chevreau ha posto invece l'attenzione su un giurista attento alla tradizione dei testi senatorii come Marciano, mentre Thomas Finkenauer si è occupato dei giuristi severiani nella cui produzione superstita minore sembra l'attenzione ai deliberati senatorii: Callistrato, Macro e Modestino.

Va da sé che, per alcuni senatoconsulti maggiormente commentati dai giuristi romani, e ai quali alle volte sono dedicati interi *libri singulares* e poi titoli di opere tardoantiche e delle compilazioni di epoca giustiniana (si pensi per esempio al *senatus consultum Velleianum*, o al *Macedonianum*, o talune deliberazioni in materia fedecommissaria), la lettura delle fonti «per giuristi» determina necessariamente l'ingenerarsi di letture «polifoniche»: e questo è di per sé un aspetto stimolante per lo studioso moderno, perché un tale approccio permette di scomporre, e dunque apprezzare sotto diversa luce, le stratificate catene di interpretazione di singoli deliberati senatorii<sup>11</sup>, come del resto mette bene in luce Martin Schermaier nel suo saggio conclusivo.

Nondimeno, però, nel panorama delle nostre fonti vi sono numerosi rinvii – talvolta poco più che incidentali – a *senatus consulta* rispetto ai quali (almeno in apparenza) il giurista non costruisce alcuna forma di argomentazione, né li colloca all'interno di una catena normativa, limitandosi cioè a una mera ricognizione documentale: questo dipende, per non trascurabile parte, dal modo in cui i testi ci sono pervenuti. Per tale stato di cose si tratta di frammenti forse non particolarmente utili a una discussione sulla prospettiva dei singoli giuristi rispetto ai deliberati senatorii; restano in ogni caso testimonianze di tutto rilievo per la loro palinogenesi, e a tale palinogenesi, che mentre queste pagine vanno in stampa è ormai a un avanzato stato di lavorazione, rinviamo per una loro analisi.

---

<sup>11</sup> In questo senso di particolare rilievo sul piano metodologico risultava già, per esempio, lo studio sulla «rinuncia» all'*exceptio* introdotta nell'editto sulla scorta del *senatus consultum Velleianum* di Th. Finkenauer, *Der Verzicht auf die exceptio SC<sup>ti</sup> Velleiani im klassischen Recht*, in *TR*. 81, 2013, 17–49, in cui la divaricazione di opinioni tra i giuristi rispetto alle singole fattispecie progressivamente individuate in via di interpretazione è ben evidente.